

Segno ingannevole: non è registrabile

Alicante 06-11-2024



Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Nel nostro caso il segno contiene l'elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso, bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2024

Reggio Emilia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (RE)

ITALIA

In data 27/08/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Dolci a base di sucedanei del latte.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di

riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l'elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di

lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente:
Liquido denso,

bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.

- Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato

supportato dal seguente riferimento dall'enciclopedia Treccani (informazione estratta

in data 26/08/2024):

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

<https://www.treccani.it/vocabolario/latte/>

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera

d'obiezione.

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo

utilizzo in relazione a dolci a base di sucedanei del latte nella Classe 29, poiché

trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione

contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.

Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia

ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata

un'obiezione.

- Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera

g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II.

Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV.

Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera

g), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019053669 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Dolci a base di sucedanei del latte.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29

Classe 30

Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni

montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta

secca per dolci.

Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di

crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema

pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi; prodotti

per

la

preparazione

di

dolci

e

dessert.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

Pagina 3 di 3

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.